

**Regione Siciliana**

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali  
V.le Boccetta, 38, 98121 Messina  
tel. +39 09036746411 – fax +39 090363589  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopprime](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopprime)  
[sopprime@regione.sicilia.it](mailto:sopprime@regione.sicilia.it)  
[PEC: sopprime@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopprime@certmail.regione.sicilia.it)

IL SOPRINTENDENTE

Prot. n. 0014988 del 11 NOV 2025  
Allegati n.

Rif. Nota Prot. n. del

**OGGETTO:** Applicazione art.167 D.Lgs.42/2004 in regime art.36bis DPR 380/2001 come applicato ex LR 16/2016 e LR 27/2024. Tematiche, modalità di esercizio degli adempimenti di competenza della Soprintendenza. Disposizione funzionale.

- ⇒ Dipartimento regionale dei beni culturali  
c/a Dirigente generale  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)
- ⇒ Dipartimento regionale dell'urbanistica  
c/a Servizio 6  
[dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)
- ⇒ Amministrazioni comunali  
di Messina e area metropolitana  
c/a Uffici tecnici  
[LL.SEDI](mailto:LL.SEDI)
- ⇒ Ordine degli architetti di Messina e provincia  
[oappc.messina@archiworldpec.it](mailto:oappc.messina@archiworldpec.it)
- ⇒ Ordine degli ingegneri di Messina e provincia  
⇒ [ordine.messina@ingpec.eu](mailto:ordine.messina@ingpec.eu)
- ⇒ Collegio geometri di Messina e provincia  
[collegio.messina@geopec.it](mailto:collegio.messina@geopec.it)

A seguito delle modifiche al DPR 380/2001 introdotte dal DL 69/2024, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n.105, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n.69 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica* (GURI n.175 del 27/07/2024), sono sorte talune questioni interpretative sull'applicazione in particolare dell'art.36 bis, comma 4, del DPR 380/2001 in cui è scritto *Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.*

*Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.*

Il DDPR 380/2001 si applica in Sicilia con la legge regionale 10 agosto 2016, n.16, recante *Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380*, con riferimento all'art.1 che ha determinato il recepimento dinamico della norma a meno degli articoli per i quali detta legge regionale ha introdotto modifiche, come fa riferimento la Circolare 3/2024, prot.n.12002 del 08/08/2024 emanata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento dell'urbanistica, Servizio 6, Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo e segreteria del CRU.

La legge regionale 18 novembre 2024, n.27, Capo II, artt.15-19, ha colmato il recepimento dinamico parziale del DPR 380/2001, relativamente alle modifiche introdotte con il DL 69/2014, convertito con modificazioni dalla legge 105/2024, che sono diventate operative anche in Sicilia con le modifiche introdotte proprio dalla legge regionale 27/2024, come fa riferimento la 1/2025, prot.n.8325 del 28/05/2025 emanata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento dell'urbanistica, Servizio 6, Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo e segreteria del CRU, ritualmente inoltrata anche al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

L'articolato che precede, con riferimento all'art.16, LR 27/2024, ha significato per l'azione che le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali sono chiamate ad esprimere *in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati (...)* anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1<sup>1</sup> risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

Al riguardo va preliminarmente richiamata la disposizione finale contenuta nell'art. 183, comma 6, del D.Lgs.42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della quale: *Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.*

Occorre quindi interrogarsi innanzitutto sull'applicabilità del divieto dell'autorizzazione paesaggistica postuma contenuta nell'art.167 del codice dei beni culturali e del paesaggio e sulla valenza da attribuire all'art. 183, comma 6, rispetto alla novella portata dall'art.36bis del DPR 380/2001, come applicato con l'art.16 della LR 27/2024, sul presupposto che tale ultima norma comporti o meno aggiornamento sulla norma paesaggistica.

La clausola recante il divieto di deroga implicita (art.183, c.6, D.Lgs.42/2004) non è da ritenersi cogente per il legislatore successivo (art.36bis, DL 69/2024, convertito ex L.105/2024), non essendo collocato in una fonte di livello superiore (art. 70 della Costituzione).

L'inciso *anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati*, inserito durante l'esame alla Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione, contiene esplicita volontà del legislatore di introdurre, sia pure limitatamente alle istanze postume di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, una deroga ai disposti dell'art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

---

<sup>1</sup> In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

Da quanto precede discende che, unicamente per le istanze proposte nell'ambito del procedimento di accertamento di conformità disciplinato dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.164, c.4, del D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, è consentito «anche» qualora i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, «abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati» con l'ulteriore precisazione posta in chiusura che «Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione».

La richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica è avanzata dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio urbanistico competente (SUE, o altro) alla Soprintendenza che si deve pronunciare nel termine perentorio di novanta (90) giorni superato il quale si intende formato il silenzio-assenso.

Ciò premesso l'operatività di questo Ufficio, con riferimento alle procedure in esame, sono disciplinate come di seguito segnato.

- I procedimenti di compatibilità paesaggistica ex art.36bis del DPR 380/2001, come applicato in Sicilia ex L.R.27/2024, art.16, comma 1, devono pervenire esclusivamente dal dirigente o dal responsabile dello sportello unico edilizio del Comune di riferimento ovvero dall'ufficio equiparato o comunque titolato all'accertamento di conformità urbanistica.
- Le richieste sono presentate sul portale paesaggistica all'indirizzo <http://paesaggistica.sicilia.it> in presenza di presupposto di conformità urbanistica, in assenza del quale il responsabile procedente si astiene dall'attivare richiesta di conformità paesaggistica non procedibile.
- Il parere che la Soprintendenza è chiamato a rendere, tassativamente entro novanta giorni, salvo sospensioni del procedimento per integrazioni e altre fattispecie previste dalla normativa vigente, è reso su una compiuta valutazione di compatibilità paesaggistica rimanendo escluso il semplice richiamo all'art.167 che, nella sua formulazione ordinaria, non consente l'autorizzazione in sanatoria in presenza di incrementi di superficie e di volume.

La presente è inviata: al Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana e al Dipartimento dell'Urbanistica per i profili di rispettiva competenza; alle Amministrazioni comunali del territorio di competenza; agli Ordini professionali affinché vengano diffuse ai propri iscritti.

Il Soprintendente  
Orazio Micali

